



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato  
la seguente

**DECISIONE**

sui ricorsi in appello nn.8034/2003, 8486/2003, 9359/2003, 9884/2003,  
proposti da:

**I - (ric. n. 8034/2003)**

- BENZI SILVIA, DEL NERO DOMENICO, NAPOLITANO NICOLA, SCOTTI  
AURELIANA, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Franco Carrozzo, con do-  
micilio eletto in Roma, presso lo studio dell'Avv. E. Bruno, al Viale Giulio  
Cesare n. 95;

contro

- ALLEGRA MARIA, AMATO MARIANNA, AMENTA ROSARIA, ASTUTO ANNA  
RITA, BARBARO GIUSEPPINA, BELLITTO GRILLO PIETRA, BUTTITTA CATERINA,  
CACCIATORE FEDERICA, CANGELOSI ANNUNZIATA, CAROLLO ANNA, CARUSO  
MARIA, CASCIO GIUSEPPA, CASTIGLIA ANNA, CIRIVELLO ROSARIA, COCO  
ROSARIA, COCO MARIA CATENA, CORDIO ANNA, CUBITO MARIA, FERLITO  
SANTA, FONTANA LINDA MIRIAM, FORTI GRAZIELLA, GORGONE ROBERTO,  
GRAZIANO FILIPPINA, ITALIANO MARGHERITA, MACHI ALESSIA, MILITELLO  
MARIA, NEGLIA FRANCESCA, NUCCIO FRANCESCO, NOBILE AURELIA,  
PICCIOTTO CRISTINA, PINEO MARIA PIA, PUPILLO MARIA, ROLLO ANNA MARIA,  
SCANCARELLO PAOLA, SCELTA GIORGIA, SCIBILIA DANIELA, VENTIMIGLIA

*N.8499/03*

*Reg.Dec.*

*NN. 8034-8463-9359*

*e 9884 Reg.Ric.*

*ANNO 2003*

PAOLO, tutti rappresentati e difesi dagli Avv. ti Arturo Salerni, Francesca Deliberato e Fulvio Tuttolomondo, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Associato di titolarità in Roma, Viale Carso 23;

- AMATO AGATA MARIA rappresentata e difesa dagli Avv. ti Francesco Merlino e Fabio Rossi del Foro di Catania, con domicilio eletto in Roma, via Savoia n. 31, presso lo studio dell'Avv. Paolo Girolami;

- AMATI VIVIANA, ROTELLA GIOVANNI, RATINI ROBERTA, SCAPATICCI SANDRO, CANZONI EMANUELA rappresentati e difesi dall'Avv. Gioia Vaccari, con domicilio eletto in Roma, Via Monte delle Gioie n. 29;

- ANIEF-ASSOCIAZIONE ONLUS - Associazione nazionale Insegnanti ed Educatori in Formazione – sezione Lombardia, BURCHI DANIELE e MUGNAI TECLA tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Settimo Passetti, con domicilio eletto in Roma, Via Gramsci n. 28, presso Manilio Franchi;

- IANNUCCI REMO in proprio e quale Presidente del Comitato Insegnanti Precari di Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Selvaggi, con domicilio eletto in Roma, Via Nomentana, 76;

- CIOCCARI EMANUELA, LUDOVISI ANTONELLA, MUSILLI ALESSANDRA, LAURINO MARIA LUCIANA, FIORAVANTI ELEONORA, MONTALBANO STEFANIA, SIDORETTI SARA, CANEVARI ROBERTA, BUGLIONI VERA, CELLI ROMINA, DEPLANU FRANCESCO, PACE MARIA TERESA, DEPLANU LEONARDO, AVAGNINA PAOLA FIORA VALENTINA, FIRONE GIOVANNA, MOLINAROLI MARCO, NESTICO FABIO ROVEGNO GIUSEPPINA, ASSOC. NAZ. DOCENTI SPECIALIZZANDI E SPECIALIZZATI, non costituiti

e nei confronti

del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso cui é domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

con l'intervento ad adiuvandum di

- AIELLO MARIA LUISA, ALFIERI BERNADDETTA, ARCIFA PATRIZIA BARBARA, ARCIFA ROSARIA, ARGENTO MARIA ASSUNTA RITA, BALDACCHINO CALOGERA, BARONE GIUSEPPINA, BATTIATO ROSARIA, BONTEMPO SCAVO MARIA, BRANCATO FILADELFA, BRUNO GIUSEPPINA, BRUNO MARIA CINZIA, BUSACCA FILOMENA MARIA, CAMPAGNOLO ELISA, CANNAVO' DORA, CANNIZZO GIOVANNA, CANTARELLA ANGELA GABRIELLA CANTARELLA ANNA ALISA, CANTONE GIUSEPPINA, CAPONNETTO ENRICA, CARBONE DANIELA, CARUSO GIUSEPPINA MARIA, CAUDULLO AGATA, CAVALLARO ROSARIA, CHIARENZA ANNA MARIA ANTONIA, CIVELLO CARMEN, CORSARO MONICA, COSTANZO IRENE, DI MAURO MONICA, DI MAURO VERONICA, DI PIAZZA GABRIELLA, DISTEFANO ANGELA, DISTEFANO ANNA MARIA BARBARA, FACCIOLO DANIELA SALVATRICE, FAIA MARIA ASSUNTA, FIORITO MARIA, FURNARI ALFIA, FURNARI PATRIZIA SALVATRICE, GANGEMI GIUSEPPE, GAROZZO MARIANNA, GIANNINOTO LUANA, GIANNONE RENDO GIOVANNA, GIUDICE ELENA, GIUFFRIDA GRAZIA, GIUFFRIDA MICHELA MARIA RITA, GUERRERI ROBERTA, INTERLIGGI SIMONA, LA FERRARA AGATA, LAMPASONA MARIA, LAUDANI ANGELA ANNA MARIA, LI ROSI MARIA ANGELA, LO DESERTO MAURO, LO DESERTO TIZIANA, LO FARO MAURIZIO, LOMBARDO DAMIANA TIZIANA, MACCARRONE ROSARIA IRENE, MARANO MARIA GIUSEPPINA, MARLETTA DANIELA, MERCADANTE DOMENICO, MERLINI ANTONELLA MARIA IVANA, MILITELLO ELEONORA, MILLER DANIELA, MORO AGATA RITA, NICOLOSI FILIPPA, NICOLOSI MASSIMO MARIA GREGORIO, PACI ROSETTA, PAGANA

GIOVANNA PAGANO MARIA GHIARA, PALELLA GIUSEPPA, PAOLA ANNA ROSA,  
PAOLINO GIOVANNA, PAPPALARDO GIUSEPPINA, PASQUA ANTONINA,  
PEDILIGGIERI GIOVANNA, PEPE VITA, PERILLO BARBARA, PERRONE DANIELA,  
PIEMONTE ANGELA, PLATANIA VENERINA, POLIZZI VINCENZA, PRESTI  
FERDINANDO, PUMILLO MARIA GRAZIA, RACITI SANTINA SANDRA, RICCIARI  
NICOLA, RIOLO FRANCESCO, RISIGLIONE LUCIA EMILIA, ROCCAFORTE MARIA  
ANGELA, ROMEO GIUSEPPA, ROVIDA ANGELA, RUBINO BARBARA, RUSCICA  
GRAZIA PATRIZIA, RUSSO FRANCESCA, RUSSO MARIA ELENA, SAELE MARIA  
ANTONIETTA, SANTORO LOREDANA, SARTORIO ANGELA, SCACCIANTE TERESA,  
SCAFFIDI GIUSEPPA, SCHEPISI GIUSEPPA, SCOLLO GIUSEPPA, SCUDERI MARIA  
GIANPIA, SCUDERI PIETRO, SCUTO LUCIA, SORBELLO ENZA GRAZIA, SORTINO  
ANNA, TIRALOSI ANTONELLA, TOMASELLO MARIA, AUGERI CARMELA,  
AZZARELLI MARIA TERESA, BELLA DOMENICO, CANTARELLA ROSA,  
CARNEGLIA FORTUNA ANTONIA, CATALANO GRAZIA, CENTAMORE MARIA,  
CILLUFO ROSALIA STEFANIA, CIROTA IRENE, CONTI CRISTINA, CORALLO  
EMANUELA, COSENTINO AGATINA LETIZIA, DE MARCO VITA, DE PALMA  
ROBERTA LIDIA MARIA, DE PALMA ADELE STELLA ROSA, DI MARTINO FRANCA  
CINZIA, GAMBERA NUNZIA ANNA, GANGEMI CARMELA, GAVINI ALESSIA  
CRISTINA, GIURFO SERAFINA, GRASSO CONCETTA, GULISANO ROSANNA  
DESIREE, LEONARDI RAFFAELLA, MESSINA GIUSEPPINA, MESSINEO VALERIA  
DOMENICA, MONTALBANO DANIELA, RAPANDREA DANIELA, PATANE'  
CARMELA, PEPE GIOVANNA MARIA, RAPISARDA MARIA RAIMONDA, RUSSO  
SEBASTIANO, SOLLIMA GENOVEFFA, URZI' MARIA ASSUNTA IMMACOLATA,  
VALENTI DANIELA rappresentati e difesi dagli Avv. Francesco Merlino e

Fabio Rossi, con domicilio eletto in Roma, via Savoia, n. 31, presso l'Avv.

Paolo Girolami;

- ZAGATO ANNA MARIA e STEFANIA POLLATO rappresentate e difese dall'Avv.

Francesco Monaldi, con domicilio eletto in Roma, Via Nizza n. 45, presso

l'Avv. Barberio;

- REMO IANNUCCI, in proprio e quale Presidente del COMITATO INSEGNANTI

PRECARI di Roma, rappresentati e difesi dall'Avv. Carlo Selvaggi, con

domicilio eletto in Roma, Via Nomentana, n. 76;

**II (ric. n. 8463/2003)**

- AMATO AGATA MARIA, AUGERI CARMELA, AZZARELLI MARIA TERESA, BELLA

DOMENICO, CANTARELLA ROSA, CARNEGLIA FORTUNA ANTONIA, CATALANO

GRAZIA, CENTAMORE MARIA, CILLUFO ROSALIA STEFANIA, CIROTA IRENE,

CONTI CRISTINA, CORALLO EMANUELA, COSENTINO AGATINA LETIZIA, DE

MARCO VITA, DE PALMA ROBERTA LIDIA MARIA, DE PALMA ADELE STELLA

ROSA, DI MARTINO FRANCA CINZIA, GAMBERA NUNZIA ANNA, GANGEMI

CARMELA, GAVINI ALESSIA CRISTINA, GIURFO SERAFINA, GRASSO CONCETTA,

GULISANO ROSANNA DESIREE, LEONARDI RAFFAELLA, MESSINA GIUSEPPINA,

MESSINEO VALERIA DOMENICA, MONTALBANO DANIELA, PAPANDREA

DANIELA, PATANE CARMELA, PEPE GIOVANNA MARIA, RAPISARDA MARIA

RAIMONDA, RUSSO SEBASTIANO, SOLLIMA GENOVEFFA, URZI MARIA ASSUNTA

IMMACOLATA, VALENTI DANIELA, rappresentati e difesi dagli Avv.ti

Francesco Merlini e Fabio Rossi, del Foro di Catania, con domicilio eletto

in Roma, Via Savoia, n. 31, presso l'Avv. Paolo Girolami;

contro

- AMATI VIVIANA, CIOCCARI EMANUELA, LUDOVISI ANTONELLA, MUSILLI

ALESSANDRA, LAURINO MARIA LUCIANA, FIORAVANTI ELEONORA,  
MONTALBANO STEFANIA, CAPPAI ANNA, SIDORETTI SARA, ROTELLA GIOVANNI,  
CANEVARI ROBERTA, BUGLIONI VERA, CELLI ROMINA, RATINI ROBERTA,  
SCAPPATICCI SANDRO, CANZONI EMANUELA, DEPLANU FRANCESCO, PACE  
MARIA TERESA, DEPLANU LEONARDO, AVAGNINA PAOLA, FIORA VALENTINA,  
FIRONE GIOVANNA, MOLINAROLI MARCO, NESTICO FABIO, ROVEGNO  
GIUSEPINA, A.N.I.E.F. - "ASSOC. NAZ. INSEGN. ED EDUC. IN FORMAZIONE",  
PRINA MARCO, FRANCHI ADA, FORMAGGINI FABIO, BENEDETTO ANDREA  
MARIA, TOSCHI ORAZIO, MACORATTI MICHELA, FERRARIS GIAN MARIA,  
CONGEDO MIMMA, GHILARDI MARCELLO IORENZO, LEONI GIULIANO MARIA,  
MAZZONI MARCO, MUNARETTO PAOLA, BAIO MARIA, PASTA FRANCESCA,  
CASADEI OSVALDO, DAVARE MANUEL, BETTINAGLIO VANDA, LONGOBARDI  
ROLANDO, LAZZATI ANDREA, GATTI LUCIA, POTESTIO ANDREA, HANUZET  
EUGENIO, ORINI ORIANA, SALVI VIVIANA, RUSSO ENRICA MARIA, RAGNI  
ROBERTA, SOMACAL DANIELA, AHMED RICCARDO, LIONETTI VINCENZA,  
MICHELAZZI SIMONA, FESTA FEDERICA PAOLA, TONINI GABRIELE, RONDINELLI  
GUGLIELMO ANTONIO, MESSANO ORSOLA CARMELA, MUSCIA VALERIA,  
MARCHICA FRANCESCA ANGELA, VIGNOLA ALESSANDRA, SACCHI MATTEO, RE  
SARTO ALESSANDRA GIUDITTA, CIPRIANO ANTONIO, DE ZORDI ILARIA, SPOSITO  
STEFANELLA, ASS. NAZ. DOCENTI SPECIALIZZ.DI E SPECIALIZZATI -  
A.NA.DO.S.S, non costituiti;

e nei confronti

del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in  
persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura gene-  
rale dello Stato presso cui é domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

**III – (ric. n. 9359/2003)**

- PALMISANO DANIELA, ZURLO ISABELLA, ESPOSITO MARINA MARIA, SACCHI MARIA CONCETTA, AMMASSARI ANGELA, COPPOLA DONATELLA, D'AMATO SUSANNA AMMASSARI ANGELA, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Franco Carrozzo, con domicilio eletto in Roma, presso lo studio dell'Avv. E. Bruno, al Viale Giulio Cesare n. 95,

contro

- AMATI VIVIANA, CIOCCARI EMANUELA, LUDOVISI ANTONELLA, MUSILLI ALESSANDRA, LAURINO MARIA LUCIANA, FIORAVANTI ELEONORA, MONTALBANO STEFANIA, CAPPAI ANNA, SIDORETTI SARA, ROTELLA GIOVANNI, CANEVARI ROBERTA, BUGLIONI VERA, CELLI ROMINA, RATINI ROBERTA, SCAPATICCI SANDRO, CANZONI EMANUELA, DEPLANU FRANCESCO, PACE MARIA TERESA, DEPLANU LEONARDO, non costituiti;

e nei confronti

del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro in carica;

- ANIEF - ASSOC.NE NAZ.LE INSEGNANTI ED EDUCAT. IN FORMAZIONE,

- ASSOCIAZIONE NAZIONALE DOCENTI SPECIALDI E SPECIALIZZATI, tutti non costituiti;

**IV – (ric. n. 9884/2003)**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso cui é domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

- AMATI VIVIANA, CIOCCARI EMANUELA, MONTALBANO STEFANIA, CANEVARI ROBERTA, RATINI ROBERTA, tutte rappresentate e difese dall'Avv. Gioia Vaccari, con domicilio eletto in Roma, via Monte delle Gioie n. 29;

- LUDOVISI ANTONELLA, MUSILLI ALESSANDRA, LAURIANO MARIA LUCANA, FIORAVANTI ELEONORA CAPPAI ANNA, SIDORETTI SARA, ROTELLA GIOVANNI, BUGLIONI VERA, CELLI ROMINA, SCAPATICCI SANDRO, CANZONI EMANUELA, AVAGNINA PAOLA, FIORA VALENTINA, FIRONE GIOVANNA, MOLINAROLI MARCO, NESTICO FABIO, ROVEGNO GIUSEPPINA, SILVESTRE PASQUA, SOLIMERO ANNALISA, SOMMA CARMELA, CIRILLO SILVANA, COPPOLA CARMELA, CALICCHIO MIRELLA, DEPLANU FRANCESCO, PACE MARIA TERESA, DEPLANU LEONARDO, ASSOC.NE NAZION. DOCENTI SPECIALIZZANDI E SPECIALIZZATI, PRINA MARCO, FRANCHI ADA, FORMAGGINI FABIO, BENEDETTO ANDREA MARIA, TOSCHI ORAZIO, MACORATTI MICHELA, FERRARIS GIAN MARIA, CONGEDO MIMMA, GHILARDI MARCELLO LORENZO, LEONI GIULIANO MARIA, MAZZONI MARCO, MUNARETTO PAOLA, BAIIO MARIA, PASTA FRANCESCA, CASADEI OSVALDO, DAVARE MANUEL, BETTINAGLIO VANDA, LONGOBARDI ROLANDO, LAZZATI ANDREA, GATTI LUCIA, POTESTIO ANDREA, HONozET EUGENIO, ORINI DANIELE, SALVI VIVIANA, RUSSO ENRICA MARIA, RAGNI ROBERTA, SOMACAL DANIELA, AHMED RICCARDO, LIONETTI VINCENZA, MICHELAZZI SIMONA, FESTA FEDERICA PAOLA, TONINI GABRIELE, RONDINELLI GUGLIELMO ANTONIO, MESSANO ORSOLA CARMELA, MUSCIA VALERIA, MARCHICA FRANCESCA ANGELA, VIGNOLA ALESSANDRA, SACCHI MATTEO, RE SARTO' ALESSANDRA GIUDITTA, CIPRIANO ANTONIO, DE ZORDI ILARIA, SPOSITO STEFANELLA, MUGNAI TECLA, INCERPI SERENA, CAMPACCI DAVIDE, GRECHI LEONARDA, ALBERTI SIMONA, FILOSI RITA, FRODELLA SHEILA,



TANGOCCI MARIA ROSARIA, MACALUSO SERENA, BANDINI STEFANIA, PARIGI LORENZA, SALVADORI SARA, SORINI CLAUDIA, TANGANELLI BARBARA, CLEMENTI ELISA, BERTINI SABRINA, DE SANCTIS CLAUDIA, TASSI SERENA, TUCCORI KATIUSCIA, TORRIGIANI SILVIA, MULINACCI ALESSANDRA, SENSI SILVIA, SACCHI PAOLA, ALUFFI LUCA, GIANNOTTI CHIARA, BRUNO ROSSELLA, PAGANELLI FRANCESCA, PETRUCCI ILARIA, CATTARULLA NOEMI, AMARANTI NICOLA, BANDINELLI ROBERTA, BIGAZZI MANUELA, ELISEI ANNALISA, GIORGETTI TIZIANA, GIULIETTI VIRGULTI EMMA, POZZOBON ELSA, RADEMOLI CATERINA, SANTONI ANTONELLA, SALOTTI BEATRICE, STRAZZULLO ALESSANDRA, CAPRILI BARBARA, MARIOTTI SIMONA, MIRTI CHIARA, MARCHI IRENE, AMORINI ELEONORA, PERNUMIA FRANCESCA, BELLINA' BEATRICE, ODETTI FRANCESCA, STEFANI MICHELA, SALTI DARIO, BOVALINO FABIO, LUPERIM LINDA, DONATI FEDERICA, BALDINI ROSA, GENTILE ALESSIA, CAPECCHI SONIA, ARRIGHETTI BELINDA, TAGLIARI DENYSE, FILIPPI MONICA, CHIONSINI MARZIA, CENCINI PAOLO, ALVINO ROBERTO, TAPONECCO GIOVANNA, PEDRONI LUCA, GNESI LEONARDO, LAGOMARSINI ALESSANDRO, DALL'ANTONIA BARBARA, ORSI GABRIELE, BURCHI DANIELE, PIRILLO SANTA GRECO, NON COSTITUITOSI;, AGNELLO ANTONIO, NON COSTITUITOSI;, ARMANETTI ELINA, PALAZZINI FRANCESCA, PISANTE MARIO, LANZILOTTA LUCA, GRASSI SANDRA, BRILLI BEATRICE, PRIMOGGERI ANNA FABIOLA, ANNESE GIUSEPPINA, AZZI LAURA, MANCINI SABRINA, PINZI ANGELA, TONELLI FRANCESCA, MARGHERINI GABRIELE, CASOTTI LARA, AMIRANTE ARIANNA, BANI FRANCESCA, ACQUAFREDDA VINCENZO, ERRIQUEZ MASSIMO, SELLA FABRIZIO, PAOLETTI FRANCESCA, SALOTTI GIULIANO, IURILLI EUFRASIA, PIEROTTI LUIGI, SALVADORI SIMONA, CAMPO BERNARDO, DEL SORDO LUIGI,

BARTOLOZZI PAOLO, MARINO ANTONELLA, TREMORI ROMINA, FRANCESCHI MICHELA, MAIORANO CLAUDIA, MARRAZZO MELANIA, GONNELLI ILARIA, MARROCCHI CLAUDIO, MESSINA EMANUELE, MANNUCCI LAURA, ORSILI ELENA, TRILLO MANUELA, GORI CLAUDIA, CORSARO EMANUELA, BERARDI LUCIA, MORANDO MASSIMILIANO, GUIDI ROBERTA, TONARELLI DANIELA, PAGLINI ALESSANDRA, TORRACCA VALERIA, MELLINI FRANCESCA, FRUZZETTI GABRIELE, FORCONI ELISA, DANTI DARIO, CAVALLO MARIANGELA, MUSSI ENRICA, SCORZA MARIA GABRIELLA, QUARTANA SIMONA, PIERONI DBORAH, CERRETINI LEONELLA, LA SALA DAVID, SCACCIATI VALENTINA, FLINZ CAROLINA, MALLOGGI PATRIZIA, MARCHINI DIEGO, CORAZZA ILARIA, GIANI ILARIA, DI SACCO GIULIA, GRASSINI LUCA, BERTOLUCCI STEFANO, DELO RY DEBORA, ANGIOLINI CLAUDIA, GIANNETTI MICHELA, COTTICELLI PAOLA, DECANINI LUCIA, CATANORCHI VIOLA, GRAZIADIO FRANCESCA, MARCHETTI SERENA, DI DOMENICO ANGELO, PASCUCCI MONICA, BRACOLONI CINZIA, SALVADORI NICOLA, PELAGOTTI SIMONA, NUTI FRANCESCA, DENANNI ROBERTA, FEDERIGHI ELISA, STEFANELLI FEDERICA, ROGGI FRANCESCA, CICCONE CRISTIANA, SAMMARITANO ANNA RITA, LUTI RAFFAELLA, RICCI VITIANI VALENTINA, FASANELLA MARIA ANTONIETTA, GUGLIOTTA DEBORA, MORI NICOLETTA, NON COSTITUITOSI;, DI MURO ANTONELLA, NON COSTITUITOSI;, CIAMMARUCONI MARIA TERESA, MEROLA ROSALIA, FUSI ELETTRA, MAZZUOLI STEFANO, FERRARA ELISA, LUCHETTI SARA, COLAFRANCESCO BERNADETTE, GIOMI TIZIANA, MONCINI CRISTINA, NAPPI ANNA, COSENTINO CATERINA, PARISI TERESA ANTONIA, VALENTINI TIZIANA, DELLA GIOVAMPAOLA MICHELA, PIACENTINI MASSIMILIANO, BATTESTIN RITA, DE MARCHI RITA, BUCIUNI' LISA, CARTOCCI ALESSANDRA, MICILLO ANTONIO,

COLLANTONI PAOLA, OLIVIERI ANTONELLA, SARACINO ANNA, FREGOLI VALENTINA, BORGNINI VALENTINA, DI RAIMO MAURA, AGLIANTINI LISA, BARTALI KATIA, SARCHI CRISTINA, CALVANESE FLORIANE, CECCI CARLO, MOSCHINI MARA, IACOMELLI LAVINIA, FOSCHINI ANGELO, BACCI EMILIA, RICCI ELISIANA, PASQUALINI DANIELA, LOSCIALPO ARIANNA, PEDRONI ANNALIA, MARTINELLI LUCA, BIGINI VALENTINA, non costituiti;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III bis, n. 6339 del 17 luglio 2003 e dell'ordinanza n. 2413/2003.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio e di intervento come sopra specificati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti delle cause;

Relatore, alla pubblica udienza del 16 dicembre 2003, il Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani; uditi, altresì, gli Avv.ti Carrozzo anche in sostituzione dell'Avv. Selvaggi, Salerno, anche in sostituzione dell'Avv. Merlino, Monaldi e Vaccari per i rispettivi assistiti nonché l'Avv. dello Stato Vessichelli, per l'Amministrazione scolastica;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

### **FATTO e DIRITTO**

1.1. Con la sentenza appellata il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha accolto il ricorso proposto da un gruppo di diplomati delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.) - inse-

riti nelle graduatorie permanenti dall'anno scolastico 2000/2001 ed ivi collocati con il punteggio previsto dalla tabella di valutazione al tempo vigente (trenta punti, oltre al punteggio di abilitazione: art. 8 del D.M. 4 giugno 2001 n. 268, nonché tabella di valutazione di cui all'allegato A al D.M. n. 11/2002) per l'annullamento della tabella per la valutazione dei titoli per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, di cui all'allegato A/1 del decreto 12 febbraio 2002 n. 11 del Ministro dell'istruzione, dell'Università, e della ricerca, inserita, per la terza fascia delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo dal D.M. 16 aprile 2003 n. 40, limitatamente a quanto disposto al punto 4 e alla nota 2, nonché del conseguente decreto 17 aprile 2003 con il quale il Direttore generale del personale della scuola disponeva l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti.

Il giudice di primo grado ha ritenuto fondate le censure mosse avverso il punteggio aggiuntivo (un bonus di 18 punti) riconosciuto, dalla nuova tabella, ai possessori di abilitazioni diverse da quella conseguita presso le S.S.I.S. e ai neoabilitati delle S.S.I.S. in alternativa al *bonus* di trenta punti.

1.2. L'Amministrazione e gli intervenuti in primo grado hanno proposto separati appelli, impugnando (le parti private) anche l'ordinanza con la quale il Tribunale ha disposto la notificazione per pubblici proclami del ricorso introduttivo.

Si sono costituiti gli originari ricorrenti e gli intervenuti nel giudizio di primo grado in posizione adesiva o oppositiva a secondo delle posizioni assunte nel giudizio di primo grado; sono state depositate memorie

difensive e le cause, infine, chiamate alla pubblica udienza del 16 dicembre 2003, sono state trattenute in decisione.

2. Gli appelli relativi alla medesima sentenza, devono essere riuniti per essere decisi in unico contesto.

3. La mancanza di fondamento del complesso delle censure dedotte in appello, esime la Sezione dal prendere in esame questioni pregiudiziali sollevate dai resistenti.

4.1. Motivo comune è la contestazione della immediata impugnabilità degli atti oggetto del ricorso di primo grado.

Gli argomenti addotti al riguardo non possono essere condivisi.

Si tratta, come correttamente rilevato in sentenza, di atti generali e precettivi, con effetto lesivo immediato sugli iscritti nella terza fascia delle graduatorie permanenti per l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo che, diplomati delle scuole di specializzazione per l'insegnamento, non possono avvalersi del *bonus* aggiuntivo di diciotto punti previsto dalle disposizioni censurate.

La riduzione del beneficio apportato – con l'attribuzione del punteggio fisso aggiuntivo di 30 punti - dal D.I. 4 giugno 2001 n. 268 (sulla cui legittimità si è pronunciata la Sezione con decisione n. 495 del 31 gennaio 2003, confermativa della sentenza n. 4732 della Sezione III del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio) ai diplomati S.S.I.S., non soltanto costituisce l'obiettivo degli atti impugnati, ma è anche l'effetto immediato di una semplice operazione algebrica, che vede ridotto il valore del diploma in questione (in ambito tabellare) di un sottraendo corrispon-

dente ai medesimi 18 punti conferiti ai differenti titoli abilitativi, proprio in forza della funzione riequilibratrice assegnata al punteggio.

Si è dunque verificata, per i soggetti in parola, quella situazione di concretezza, specificità e puntualità, che, per l' idoneità a ledere direttamente e immediatamente la sfera giuridica degli amministrati cui si riferisce, rende l'atto generale immediatamente impugnabile (Sez. VI, n. 1414 del 18 marzo 2003).

4.2. All'anzidetta impugnabilità immediata non fa, tuttavia, riscontro l'esistenza di contraddittori necessari differenti dall'Autorità emanante, come mostrano di ritenere gli attuali appellanti.

In altri termini, la circostanza che siano rinvenibili soggetti immediatamente lesi dalle disposizioni impugnate, non pone automaticamente in posizione di controinteressati, in senso formale, i differenti soggetti che, dalla concreta applicazione delle medesime disposizioni, possono trarre vantaggio.

La figura di "controinteressato" in senso formale, peculiare del processo amministrativo, ricorre soltanto nel caso in cui l'atto sul quale è richiesto il controllo giurisdizionale di legittimità si riferisce direttamente ed immediatamente a soggetti, singolarmente individuabili, i quali, per effetto dell'atto, abbiano (già) acquistato, una posizione giuridica di vantaggio, e, dunque, nell'ipotesi di atto generale, ove l'impugnazione sopravvenga allorché l'atto abbia già avuto applicazione.

Di contro, allorché l'individuazione o l'individuabilità dei beneficiari dell'atto generale sia rinvenibile aliunde, in quanto il beneficio in esso previsto è in ipotesi applicabile a categorie di soggetti, genericamente su-

scettibili di trarre vantaggio dall'atto, per effetto (come nella specie) di una successiva rideterminazione delle posizioni conseguite in seguito alla applicazione di precedenti provvedimenti amministrativi, non sussiste l'onere del ricorrente di costituire il contraddittorio nei confronti di costoro.

Differenti istituti, quali l'intervento e l'opposizione di terzo, assolvono alla esigenza di garantirne la tutela, nel processo, senza che, per questo gli stessi possano considerarsi, sin dall'atto della proposizione del ricorso, contraddittori necessari.

4.3. Di contro, l'eventuale sopravvenienza di atti applicativi – non impugnati – non è idonea rendere “inammissibile” l'impugnazione in precedenza proposta, ma, a tutto concedere (ed ove ne ricorrano i presupposti) a renderla improcedibile.

Ciò, nella specie, non costituisce oggetto di contestazione, né appare rilevabile d'ufficio, posto che non risulta in alcun modo dedotto e provato che (limitatamente a quelle graduatorie che in corso di giudizio erano state aggiornate in via definitiva) gli attuali ricorrenti avessero un interesse diretto ed immediato ad impugnare i singoli atti applicativi, né che, al tempo del passaggio in decisione della causa, fossero scaduti, per gli attuali resistenti, i termini per la loro impugnazione.

Il tempestivo adeguamento dell'Amministrazione alla sentenza impugnata, sia pure in attesa della definizione dell'appello dalla stessa proposto, dirime ogni problema sulla attuale procedibilità del ricorso originario.

E', dunque, appena il caso di osservare che l'inciso di cui al primo comma dell'art. 21 della L. n. 1034 del 1971 – testo vigente – attribuisce la facoltà di proporre con motivi aggiunti l'impugnazione dei provvedimenti

sopravvenuti e connessi al ricorso, ma non obbliga in tal senso il ricorrente, allorché la causa principale sia matura per la decisione.

Osta ad una differente interpretazione della norma il principio di economicità e celerità cui devono essere improntati i procedimenti giurisdizionali e, specificamente, il processo amministrativo, soprattutto dopo la svolta semplificativa immanente alle recenti riforme.

4.4.. A contraddire le considerazioni che precedono, non vale l'ingiunzione del Tribunale di provvedere alla notificazione del ricorso per pubblici proclami.

L'ordinanza n. 2413 del 19 maggio 2003 (anch'essa impugnata), non assolveva alla funzione di integrazione del contraddittorio ma risponde (come è stato chiarito in sentenza) alla differente esigenza, discrezionalmente apprezzata dal giudice di primo grado, di dare il massimo della pubblicità, sull'intero territorio nazionale, ad una controversia potenzialmente idonea a riflettersi su una generalità indeterminata di posizioni.

Non assumono, pertanto, rilievo il complesso delle questioni sollevate dagli appellanti, con riguardo alle norme applicabili alla notificazione per pubblici proclami nel processo amministrativo, in quanto si tratta di problemi che investono propriamente la costituzione del contraddittorio o la sua integrazione, e non certamente l'ipotesi (ricorrente nel caso in esame) di una pubblicità-notizia introdotta nel processo in assenza di disposizioni processuali che la prescrivano, ma sulla base di una mera valutazione di opportunità del giudicante.



E' dunque sufficiente rilevare, in argomento, che l'ordinanza che ha disposto la notificazione per pubblici proclami è stata correttamente eseguita, secondo le prescrizioni del Tribunale.

4.5. Incomprensibili sono poi le notazioni del Ministero appellante in ordine a pretese lesioni dei diritti di difesa dell'Amministrazione, posto che, come si evince dalla sentenza impugnata, la causa è stata trattata in pubblica udienza, e non anche trattenuta immediatamente in decisione, nella camera di consiglio fissata per la sospensiva.

5.1. Nel merito - muovendo dal quadro normativo che disciplina le graduatorie provinciali permanenti per l'immissione in ruolo del personale insegnante precario, con riferimento, in particolare, alla unificazione, in unico scaglione della terza e quarta fascia ad opera del D.L. 3 luglio 2001 n. 255 e della legge di conversione 20 agosto 2001 n. 333 - il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha osservato che l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo ai titoli abilitativi diversi dai diplomi rilasciati dalle S.S.I.S. è priva di basi normative e logiche, a differenza del bonus aggiuntivo di 30 punti attribuito dall'art. 8 del D.M. 4 giugno 368, ai diplomati presso le S.S.I.S., ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti e riconosciuto dalle tabelle di valutazione di cui DD.MM. 12 febbraio 2002 n. 11 e 16 aprile 2003 n. 40, che trae legittimazione dall'art. 1, comma 6 *ter*, aggiunto al D.L. 28 agosto 2000 n. 240 dalla legge di conversione n. 306/2000, il quale rimanda alla regolamentazione ministeriale, tra gli altri elementi, la determinazione del punteggio da attribuire al risultato dell'esame finale dei corsi abilitanti organizzati dalle predette Scuole, *"sia ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti sia ai fini dell'esito del con-*

*corso per esami e titoli, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3 del decreto 24 novembre 1998 del Ministro della pubblica istruzione".*

In particolare il giudice di primo grado:

- ha ritenuto irrilevanti, perché privi di risvolti normativi, i richiami agli ordini del giorno parlamentari accolti dal governo;

- ha rinvenuto la lesione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 333/2001 e dell'art. 4, comma 3 del D.M. 123/2000, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti successive alla prima, richiamano i punteggi della tabella di valutazione di cui all'allegato A dello stesso decreto n. 123/2000;

- ha considerato che le possibilità di "ulteriori modifiche" alla tabella di cui al suddetto allegato A, affermate dall'ultima parte del comma 2 del citato art. 2 (quella stessa che ha reso possibile la previsione di un punteggio aggiuntivo per i diplomi rilasciati dalle S.S.I.S.) incontrano il limite della legislazione primaria, la quale non consente di dare rilievo ad elementi per i quali è assente la previsione legislativa di massima;

- ha ritenuto coerente con tale ultima considerazione il parere reso dal C.N.P.I. , nell'adunanza plenaria del 14 gennaio 2002, ed al contrario, incongruente il richiamo a detto parere da parte del medesimo organo in preliminare al parere del 4 agosto 2003 (favorevole agli assunti del decreto ministeriale impugnato);

- ha rinvenuto, nei provvedimenti in esame, la lesione della normativa che esplicitamente prevede l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo per i diplomi S.S.I.S. (art. 1, comma 6 ter, della legge n. 306/2000; art. 8 D.M. n. 268/2001; art. 3 D.M. 24.11.1998), con l'obiettivo di conferire agli abili-

tati in questione una posizione peculiare nelle graduatorie permanenti, la quale viene compromessa dalle impugnate disposizioni;

- ha infine rilevato la mancanza di giustificazioni alla deroga, in quanto – a parte il difetto di competenza (in campo all'autorità governativa) in ordine al “riequilibrio” di situazioni espressamente volute dal legislatore - il preteso “squilibrio” cui le disposizioni impugnate hanno inteso porre rimedio è derivato dalla necessità (avvertita dal legislatore ) di porre mano ad un sistema la cui articolazione (sulla base dei D.M. 27 marzo 2000 n. 123 e D.M. 18 maggio 2000 146) non aveva retto al controllo giurisdizionale di legittimità, per l'indebito privilegio accordato al fattore temporale (avere conseguito i titoli per l'ammissione in data precedente) rispetto al fattore merito (essere in possesso di maggiori e più rilevanti titoli), al di fuori di quelle esigenze desunte da situazioni da lungo tempo consolidate, che, hanno consentito, in sede di prima attuazione, di utilizzare le graduatorie permanenti soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 17 del D.L. 3.5.1988 n. 140, convertito in legge 4.7.1988 n. 246, nonché delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20.5.1982 n. 270; mentre, di contro, la previsione di un punteggio aggiuntivo in favore degli abilitati per canali differenti dalla S.S.I.S. finisce con il vanificare il suddetto obiettivo normativo, in quanto riconduce artatamente in posizione sopraordinata la categoria, rispetto ai diplomati della cui impugnazione si tratta, per i quali il vantaggio conferito con il punteggio aggiuntivo non costituisce altro che un aggio giustificato *“dal particolare impegno necessario alla frequenza del corso, non sorretta da benefici retributivi, né da borse di studio, e, nella sua esclusività, incompatibile -*

*come rilevato da altre pronunce della Sezione e del Consiglio di Stato – con l'autonoma valorizzazione di attività di istituto, anche nei limitati casi in cui l'Amministrazione, con regolamentazione ai margini della normativa comunitaria in merito alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, ha articolato gli orari dei corsi in funzione delle attività di insegnamento degli specializzandi precari, la quale in tali ipotesi potrebbe essere valorizzata soltanto nell'ambito del punteggio attribuibile al diploma rilasciato dalle S.S.I.S. come attività integrativa o sostitutiva del tirocinio richiesto agli insegnanti in formazione (T.A.R. Lazio, III, 13.8.2002 n. 7121; Cons. St., VI, 31.1.2003 n. 495)".*

5.2. L'impianto motivazionale della sentenza appellata deve essere interamente condiviso.

Gli attuali appellanti incentrano la loro tesi difensiva sulla pretesa esistenza di un potere di natura "politica" insindacabilmente esercitato dal Governo (per il tramite del Ministro competente), con il conforto di un ordine del giorno della Camera dei deputati e del parere favorevole dell'organo collegiale consultivo, reso nell'adunanza dell'8 aprile 2003, a norma degli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 297 del 1994 e rinvergono la base normativa del potere esercitato nell'art. 2, comma 2 ultimo inciso del D.L. 255 del 2001 (come modificato dalla legge di conversione n. 333 del 2001) il quale testualmente si esprime nel senso che *'ulteriori modifiche alla tabella di cui all'allegato A annesso al regolamento possono essere adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca'*.

E' tuttavia agevole constatare che l'argomento in parola rivela la sua fragilità con la semplice constatazione che il sistema normativo in cui si in-

serisce la norma citata, in nessuna sua proposizione, lascia intravedere una volontà legislativa di conferire al Ministero competente la facoltà di derogare al criterio fissato dall'art. 3 del decreto ministeriale 24 novembre 1998, il quale ha perso la sua natura di fonte secondaria (di pari grado rispetto al decreto ministeriale contemplato dal citato art. 2 del D.L. n. 255 del 2001), per effetto del rinvio operato dall'art. 1, comma 6 *ter*, del D.L. n. 240 del 2000, aggiunto dalla legge di conversione n. 306 del 2000.

In altri termini, in forza del citato rinvio, è assunto a livello di previsione primaria di massima per la determinazione del punteggio da attribuirsi ai diplomati S.S.I.S., nelle graduatorie permanenti delle quali si tratta, il criterio desunto dalla citata disposizione, in base alla quale, testualmente *“nei concorsi a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria ed in quelli per soli titoli, a coloro che abbiano concluso positivamente la specifica scuola di specializzazione, i bandi di concorso attribuiscono un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'abilitazione conseguita secondo le norme previgenti alla istituzione delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario e più elevato rispetto a quello attribuito per la frequenza ad altre scuole e corsi di specializzazione e perfezionamento universitari”*.

Da quanto sopra deve necessariamente rinvenirsi l'esistenza di un limite nel potere conferito, dalla fonte primaria, all'Autorità di vertice della istruzione pubblica, nella potestà di incidere sui punteggi attribuibili alle differenti categorie di titoli.

E tale limite è costituito, nel caso in esame, dalla non vanificazione trasversale dell'aggio accordato ai diplomati S.S.I.S., con l'attribuzione di

un corrispondete (ed anche più consistente aggio) a precari in possesso di differenti titoli di accesso all'insegnamento.

In questo senso appare pertinente il richiamo fatto dal Tribunale Amministrativo Regionale alla legittimità – accertata nella sede giurisdizionale, con sentenza passate in cosa giudicata – del bonus accordato ai c.d. “sissini”, in quanto non può essere rimessa in discussione la legittimità della attribuzione, riportando in situazione di vantaggio i titolari di differenti titoli di accesso all'insegnamento medio, con l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, in palese contrasto con la volontà legislativa, al contrario volta a valorizzare il titolo conseguito presso le scuole di specializzazione e, correlativamente, la frequenza dei corsi ed il tirocinio.

Né può assumere rilievo la considerazione che il servizio (per i soggetti diversi dagli abilitati S.S.I.S.) è valutato soltanto per la classe di concorso relativa all'insegnamento prestato, mentre, al contrario, gli appellati, per effetto del diploma di specializzazione si avvantaggiano del biennio (come se avessero prestato servizio) per tutte le graduatorie e le classi di concorso alle quali danno accesso le specializzazioni conseguite per ambiti disciplinari.

A siffatto argomento potrebbe attribuirsi un qualche pregio soltanto se si discutesse di incremento di punteggio per il servizio reso nell'anno.

Al contrario, l'incremento in contestazione ha inciso proprio sul titolo di accesso (differente dal diploma di specializzazione), cosicché appare evidente la deroga (non normativamente supportata) al criterio di massima fissato dall'art. 1, comma 6 *ter*, del D.L. n. 240 del 2000.

5. Un discorso a parte deve essere fatto per quanto riguarda il capo della sentenza con il quale è stata annullata la disposizione che prevedeva, per l'abilitato S.S.I.S. la possibilità optare per la valutazione del servizio e l'attribuzione del bonus di 18 punti (piuttosto che quello di 30 punti).

Obiettano al riguardo gli appellanti che, al tempo in cui venne pronunciata la sentenza, la disposizione era già stata ritirata dallo stesso ministero con nota n. 1178 del 16 maggio 2002.

Il che è smentito per tabulas, dal momento che, con la nota in questione, sono state impartite direttive alle Autorità periferiche, ma non sono stati modificati gli atti impugnati i quali, pertanto, al tempo della decisione non risultavano essere stati ritirati o rimossi.

6. In definitiva, sulla base di tutte le considerazioni che precedono, gli appelli riuniti devono essere respinti.

In considerazione della complessità della questione, le spese del giudizio possono essere interamente compensate fra le parti..

**P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) riunisce i ricorsi in epigrafe e li respinge.

Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 16 dicembre 2003, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. VI) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:

Giorgio GIOVANNINI

Presidente

Luigi MARUOTTI	Consigliere
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI	Consigliere Est.
Lanfranco BALUCANI	Consigliere
Rosanna DE NICTOLIS	Consigliere

**Presidente**

**Consigliere**

**Segretario**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....  
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)  
Il Direttore della Sezione

CONSIGLIO DI STATO  
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì.....copia conforme alla presente è stata trasmessa  
al Ministero.....  
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria